

CONTRATTO D'OPERA
(ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile)

Tra il sig. Pelliccioli Rinaldo legale rappresentante della società Sanitas Seriate srl (di seguito nominata Committente) esercente attività di gestione delle farmacie comunali, avente sede in Piazza Alebardi, 1 - Seriate codice fiscale 03307530166

E

La Signora Tornadù Gemma (di seguito nominata Collaboratore), nata a Sondrio il 20/12/1989 e domiciliata in Bergamo in Via Angelo Maj, 26 – Codice Fiscale TRNGMM89T60I829E

PREMESSO

- Che la Committente svolge attività di gestione delle farmacie comunali.
- Che è intenzione della Committente di avvalersi dell'attività del Collaboratore, in qualità di lavoratore autonomo, per la promozione delle vendite.
- Che è intenzione del Collaboratore realizzare tale prestazione d'opera
- Che è intendimento delle parti di collaborare tra di loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione

Si conviene

Di costituire il seguente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.2222 e seguenti del Codice Civile, regolamentato dai seguenti patti e condizioni.

OGGETTO del presente contratto sono le promozioni delle vendite.

Le prestazioni sopra elencate verranno effettuate presso i locali della Farmacia Comunale 2 sita in Via Brusaporto, 41 - Seriate.

Il rapporto avrà inizio a far data dal 26.07.2020 per concludersi al raggiungimento dell'opera oggetto del presente contratto che dovrà essere ultimato in giornata entro il 26.07.2020.

A fronte delle prestazioni di cui sopra viene fissato un corrispettivo lordo orario di €. 25,00 per lavoro svolto da lunedì a sabato e €. 30,00 per prestazioni effettuate di domenica.

Le spese sostenute dal Collaboratore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico del Collaboratore stesso.

Il pagamento avverrà a fine contratto.


Il Collaboratore non è inserito nell'organizzazione gerarchica della Committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza quindi l'obbligo di seguire particolari direttive. Nell'esecuzione del presente contratto, al Collaboratore verrà richiesta la diligenza qualificata propria di un professionista.

La prestazione di tale diligenza NON include la facoltà da parte del Committente di richiedere eventuali danni diretti o indiretti, limitandosi la responsabilità del Collaboratore al ripristino gratuito dell'opera.

Ogni accordo in deroga del presente contratto dovrà risultare da atto scritto.

Per ogni controversia è competente il Foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto.
Seriate, 10 luglio 2020
la Committente



il Collaboratore

